



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

PROVINCIA DI TORINO
Via Reano, 3 - CAP 10090 - P. IVA/C.F. 03901620017 -

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

ANNO 2013

Il giorno 8 del mese di **GENNAIO 2014**, presso l'Ufficio del Segretario Comunale si conviene:

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

- Presidente Segretario Comunale LAURIA dott.ssa Laura

RAPPRESENTANTI OO.SS.

- CGIL SOFFIETTI Franca
- UIL BUA Renato

R.S.U.

CAMPAGNA M.Teresa
PANTUOSCO Tiziana

Art. 1 Premessa

1. Le parti richiamano l'oggetto della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente:

- a) art. 3, capo 1 del titolo 2° del CCNL 1.4.1999 del Comparto regioni - autonomie locali, che precisa come il sistema della relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;
- b) art.2 del Nuovo Ordinamento Professionale approvato con CCNL, sottoscritto in data 31.3.1999, che definisce obiettivi da perseguire con l'applicazione del contratto:
 - miglioramento della funzionalità dei servizi;
 - accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa;
 - accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali;
 - necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli enti;
 - prevedere adeguati ed organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dagli enti;

- c) art.4 del CCNL 22.1.2004 che definisce tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi.
2. Il presente contratto, riguardante le materie demandate dal vigente CCNL alla contrattazione decentrata integrativa (CCDI) a livello di ente, ha l'obiettivo di definire **principi e criteri** con lo specifico obiettivo, da un lato, di costituire una forte spinta motivazionale per i dipendenti e, dall'altro, di collegare in maniera molto stretta i trattamenti economici "accessori", anche diversificati, ad effettivi incrementi di produttività, ad oggettivi miglioramenti nei livelli di qualità delle prestazioni, allo sviluppo delle competenze professionali e all'affidamento di ruoli che esaltino l'autonomia e la responsabilità dei dipendenti all'interno di chiari e predefiniti criteri di delega e controllo.
- In questa logica si sviluppa, quindi, la presente intesa, che si basa sui principi sotto elencati:
- a. corrispondenza tra organizzazione delle aree, finalizzata a conseguire evidenti e rilevabili miglioramenti quali-quantitativi dell'azione del Comune, secondo criteri di innovazione, efficienza, efficacia ed economicità, e corresponsione delle varie indennità (art. 17 lett. d,e,f,g);
 - b. continuità di quanto già impostato, considerate anche le ulteriori esperienze acquisite, confortati dal dettato contrattuale che finalizza le risorse economiche a disposizione per promuovere effettivi e significativi miglioramenti di efficacia e di efficienza, continuando ad incoraggiare esperienze di corresponsione di compensi correlati al merito individuale.
3. Si rinvia, quanto compatibile, integralmente a tutte le disposizioni contenute nel contratto decentrato anno 2008, sottoscritto il 5 agosto 2009, nello specifico gli artt. 2,3,4,5,6,7,8,9,10 e 11, salvo:
- modifiche di istituti in esso contemplati dovute alla sottoscrizione di contratti nazionali di lavoro che ne impongano la revisione;
 - nuovo sistema di valutazione;
 - la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;
 - la volontà delle parti di rivederne le condizioni.
4. Richiamati i seguenti provvedimenti amministrativi:
- deliberazione della G.C. n. 152 del 29.11.2011 ad oggetto "Metodologia di valutazione delle performance individuali delle posizioni organizzative e personale dei livelli. Sistema di misurazione e schede relative all'anno 2011";
 - deliberazione della G.C. n.105 del 23.07.2013 ad oggetto "Contrattazione Integrativa Decentrata anno 2013. Disposizioni per l'integrazione delle risorse e linee di indirizzo alla delegazione di parte pubblica";
 - determinazione del responsabile del servizio n.285 del 20.09.2013 ad oggetto "Costituzione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2013".

Art. 2

Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo

1. Il presente di contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Buttigliera Alta e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa decentrata.
2. Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato. Al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi si applicano gli istituti del salario accessorio obbligatori in relazione alla prestazione effettuata (indennità di turno, reperibilità, ecc.)
3. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia dal momento della sottoscrizione, fatta salva diversa decorrenza indicata negli articoli seguenti.

Art. 3
Disciplina del lavoro straordinario

1. Le politiche dell'orario di lavoro sono improntate:
 - alla funzionalità al servizio e all'utenza esterna
 - alla prestazione giornaliera non frazionata in più di due periodi, salvo eccezionali esigenze di servizio
 - ad assicurare e garantire particolari articolazioni ai dipendenti in particolari situazioni di difficoltà.
2. La disciplina dell'orario di lavoro all'interno dell'Ente avverrà nel rispetto delle disposizioni imperative che regolano la materia – D.Lgs. 66/03.
L'arco temporale della prestazione giornaliera non può eccedere le 10 ore.
3. Per l'anno **2013** per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario verrà utilizzato l'importo massimo di **€ 5.427,44**, così rideterminato a seguito del riallineamento delle tariffe orarie dovute agli incrementi stipendiali a partire dall'anno 1999, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente, come previsto dall'art. 14, commi 1 e 4 del CCNL 1999.
4. Il lavoro straordinario non può essere considerato un fattore di programmazione del lavoro e può essere consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili, per attività svolte oltre il normale orario di lavoro, preventivamente autorizzate per iscritto dal Responsabile di Area.
5. L'effettuazione delle ore di straordinario deve essere organizzato in modo che l'orario di servizio non superi le 9 ore giornaliere, salvo casi gravi, motivati e documentabili.
6. Le ore di lavoro straordinario autorizzate sono di norma retribuite.
7. A richiesta del dipendente, le ore autorizzate possono essere compensate con riposi compensativi equivalenti da fruirsi con le modalità concordate preventivamente con il Responsabile di Area e nel rispetto dei seguenti limiti/condizioni (Regolamento comunale orario di lavoro ed altri istituti):
 - ❖ il bagaglio cumulabile non può essere superiore a 12 ore;
 - ❖ il numero massimo annuo di ore messe a recupero consentito è pari a 40 ore, salvo un numero maggiore determinato da particolari e comprovate esigenze di servizio motivate dal Responsabile di Area;
 - ❖ periodo minimo di recupero: il riposo compensativo dovrà coprire l'orario del mattino o del pomeriggio (n. ore riposo compensativo + n. ore lavorate = orario di lavoro giornaliero);
 - ❖ periodo massimo di recupero: una giornata lavorativa.
8. Su richiesta, le parti si incontrano per una verifica congiunta dell'andamento dell'utilizzo del fondo.
9. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano tassativamente le disposizioni dell'art. 6, commi 2-6, del CCNL integrativo del 14.09.2000 sia per la determinazione del limite mensile massimo della prestazione aggiuntiva o straordinaria esigibile, sia per la determinazione della relativa retribuzione.
10. Data la particolare tutela normativa di cui è oggetto il personale part-time, le richieste di prestazioni aggiuntive o straordinarie da parte dei Responsabili di Area devono limitarsi a casi di estrema necessità, essendo necessario acquisire l'espresso consenso del personale interessato.
11. Le ore aggiuntive (part-time orizzontale) o straordinarie (part-time verticale) danno titolo alla retribuzione come determinata dall'art. 6, CCNL integrativo citato, oppure a riposo compensativo su richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, fermo restando il limite mensile massimo di cui al primo capoverso.

Art. 4
SALARIO ACCESSORIO ANNO 2013
Disciplina dell'utilizzo delle risorse decentrate

1. Il fondo è stato costituito ai sensi degli artt. 15 del CCNL 01/04/1999 e 31 e 32 del CCNL 22/01/04 e s.m.i.; le risorse risultano essere quelle indicate nell'allegato A del presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo ed utilizzate nella misura indicata nell'allegato B.
2. La gestione delle risorse finanziarie avverrà secondo i seguenti criteri generali:
 - risorse finanziarie destinate all'incremento della retribuzione fissa (spese per progressioni orizzontale ecc....);
 - risorse finanziarie destinate a retribuzione variabile (indennità varie, incentivi annuali legati alla produttività, ecc.) sono investimento relativo a fattori anch'essi variabili nel tempo (tipologia di responsabilità, ruolo, mansione, raggiungimento di obiettivi o progetti specifici, ecc.), come sotto dettagliate:

**A. RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI:
RISCHIO, REPERIBILITÀ, MANEGGIO VALORI.**

1. L'**indennità di rischio**, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta:
 - a) al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio;
 - b) è quantificata in complessive € 30 mensili (art. 41 CCNL del 22.1.2004). Spetta l'indennità mensile per i **periodi di effettiva esposizione** al rischio ai dipendenti inquadrati nei profili professionali professionali e per le attività di seguito specificate: si intende come effettiva esposizione al rischio l'esercizio della mansioni proprie del profilo professionale di inquadramento, o l'esercizio – per i profili professionali evidenziati – delle attività specificamente richiamate rapportate all'arco temporale "mese" ed il **relativo importo dovrà essere calcolato in riferimento alla mensilità lavorata (esclusi i periodi di ferie); la frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.** L'indennità è liquidata mensilmente.

Profili professionali aventi titolo individuati a fronte dei riportati criteri:

Area Interessata / Profilo professionale	n. addetti
Area Amm.va - Cuoca	2
Area LL.PP. Manutenzioni – Esecutore Operaio	1

2. L'**indennità di reperibilità**, in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14.09.00, come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, viene corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali.

Si precisa che,

- a) il dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte al mese
- b) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestatato;
- c) non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo;
- d) la corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità è effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello dello svolgimento dei periodi di disponibilità.

Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti. Qualora la reperibilità cada di domenica o comunque in giorno di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è

chiamato a svolgere alcuna prestazione lavorativa. Il riposo compensativo, da fruirsì su richiesta del dipendente nella settimana successiva, non comporta alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.

Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente. L'indennità di reperibilità è liquidata mensilmente.

Profili professionali aventi titolo individuati a fronte dei riportati criteri:

Area di intervento	n. dipendenti
Area amm.va – Ufficiale Stato civile	3 (a turno)

3. L'**indennità maneggio valori**, in applicazione dell'art. 36 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio valore di cassa. Al personale incaricato del maneggio compete una indennità giornaliera proporzionata al valore dei valori maneggiati. Al personale con rapporti di lavoro a tempo parziale orizzontale e misto l'indennità spetta in misura direttamente proporzionale alla percentuale oraria concordata.
- a) L'indennità viene corrisposta ai soggetti in possesso della nomina di agente contabile;
 - b) L'indennità è calcolata e liquidata mensilmente e compete per le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio ed adibito ad uno dei servizi con le caratteristiche in precedenza specificate;
 - c) gli importi dell'indennità vengono riconfermati nelle misure già vigenti e variano da un minimo di € 0,52 giornaliero ad un massimo di €. 1,55;
 - d) tale indennità è graduata in relazione all'importo medio annuale:

CCNL 1999 ART. 17 comma 2 lett. D	maneggio valori
fino a € 5.000,00	compenso € 0
da € 5.001,00/10.000,00	compenso € 0,52
da € 10.001,00/20.000,00	compenso € 0,75
da € 20.001,00/30.000,00	compenso € 1,25
oltre 30.001,00	compenso € 1,55

Profili professionali aventi titolo individuati a fronte dei riportati criteri (nomina Agenti Contabili Deliberazione GC n. 53/2002 e n. 191/2010):

Aree di interesse	n. addetti
Area Amm. - Servizi demografici	1
Area Vigilanza - Servizio P.M.	1
Area Urbanistica - Servizio Ed. Privata	1
Area Finanziaria - Servizio Economato	1
TOTALE	1

**B. RISORSE DESTINATE A COMPENSARE:
SPECIFICHE RESPONSABILITA' EX ART. 17 COMMA 2 LETT. I.**

1. L'indennità è prevista e riconosciuta per compensare **specifiche responsabilità** del personale delle categorie B, C e D. Trattasi di soggetti con responsabilità attribuita con atto formale degli enti e derivanti dalle qualifiche di:

- Ufficiale di stato civile e anagrafe
- Ufficiale elettorale
- Responsabile dei tributi stabilite dalle leggi;

2. L'indennità va, altresì, a compensare i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori

professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile.

3. L'importo massimo del compenso è definito dal vigente CCNL in € 300 annui lordi.
4. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.
5. L'attribuzione dell'indennità è collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti ed è annuale.

Profili professionali aventi titolo individuati a fronte dei riportati criteri:

Area di intervento	n. addetti
Area Amm.va - Ufficiali di Stato civile/anagrafe/elettorale	3

C. RISORSE DESTINATE A COMPENSARE:

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ/COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITÀ.

1. In applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004 sono attribuite specifiche indennità al personale appartenente alle categorie B, C e D (con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 e successive modificazioni ed integrazioni), incaricate per compiti che comportano, rispetto alla struttura organizzativa di questo Ente, una particolare e qualificata responsabilità, in termini quali e quantitativi. Esse cessano di essere corrisposte qualora il dipendente non sia più adibito alle funzioni individuate.
2. Nell'individuazione dei profili professionali, si è voluto assegnare l'indennità dando applicazione ad un significato concreto alla formula usata dal contratto nazionale "specifiche responsabilità", stabilendo che l'erogazione della stessa sia limitata definita sul soggetto a cui sono affidate specifiche e complesse responsabilità di procedimento, a partire dai casi in cui il dipendente è delegato alla adozione dei provvedimenti a rilevanza esterna ovvero in ragione della specifica complessità dei procedimenti e, non ultimo, in ragione della categoria di appartenenza dell'interessato in rapporto all'incarico assunto.
3. Nello specifico si dettagliano i sotto riportati criteri generali identificativi tali responsabilità, previa verifica delle motivazioni manifestate dai Responsabili di Area di riferimento, come segue:
 - **Area LL.PP.** - Addetto al coordinamento di:
 - ° interventi in ambito ambientale e RR.SS.UU.
 - ° interventi tempestivi rientranti nelle manutenzioni aree verdi sul territorio
 - ° affidamento del servizio di gestione e coordinamento gruppi di lavoro (cantieristi - LPU - borse lavoro - ecc.....), con definizione, nel dettaglio, dei carichi di lavoro giornaliero/settimanale e contestuale rilevazione monitoraggio esiti degli interventi.
 - **Area Urbanistica** - Geometra addetto alla gestione delle procedure afferenti la materia urbanistica, nello sviluppo di tutte le fasi, dalla fase di avvio di istruttoria sino alla gestione - tecnico/amministrativa - dei contenziosi in materia. Nomina formale del responsabile del procedimento ex L.R. 32/08 (Det. 92/09) e Responsabile del procedimento paesaggistico.
 - **Area Amministrativa Servizio Scolastico** - Cuoche addette alla gestione diretta delle mense scolastiche dei plessi scuole dell'infanzia, tenuto conto delle particolari responsabilità derivanti dalla gestione da parte di una sola risorsa per plesso di un numero considerevole di utenti e delle peculiari attenzioni, a tutti note, che la normativa impone nel settore refezione. Nello specifico sono emerse le attenzioni rivolte alla gestione delle diete speciali (allergie certificate, celiaci ecc...) ove si richiede, ormai da tempo, una preparazione specifica e professionalità attenta che possano garantire la conformità della conservazione/ manipolazione dei cibi destinati a detti soggetti.

4. Per ogni dipendente l'indennità varia in ragione d'anno fino ad un **massimo di € 1.000,00**.
5. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.
6. L'attribuzione dell'indennità, collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, è **annuale** ed assegnata su relazione del Responsabile di Area Interessato.

Profili professionali aventi titolo individuati a fronte dei riportati criteri:

Area di interesse / Servizio	Profilo	n. addetti
Area LL.PP. / Servizio Manutenzioni	Istr. Amministrativo	1
Area Ed. Privata/ Servizio Ed. P.	Istr. Geometra	1
Area Amministrativa/Servizi Scolastici	Cuoca	2

**ART. 5
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA.
MODALITA' E REQUISITI**

Relativamente all'anno 2013, in ragione della vigente normativa, non si fa luogo a progressioni economiche.

**Art. 6
RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITÀ ED IL MIGLIORAMENTO DEI
SERVIZI**

1. Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono rappresentate da ciò che residua dall'applicazione dei precedenti articoli.
2. Il sistema di valutazione da applicarsi per l'anno 2013 è il sistema sperimentale approvato con deliberazione n. 152/2011.
Le schede di valutazione, con i relativi pesi, sono allegate al succitato atto deliberativo e saranno oggetto di verifica entro il 31.12. 2013.
3. Per l'iter di valutazione – modalità e tempistiche - si rinvia a quanto disciplinato nella succitata documentazione amministrativa- provvedimento della GC n. 152/2011. Si precisa che, come previsto dal sistema di valutazione per l'anno 2013, la formula da applicarsi in sede di definizione del premio individuale è la seguente:

$$\text{Quota individuale} = \frac{\text{Importo complessivo destinato alla produttività}}{\text{Somatoria punteggi individuali}} \times \text{punteggio individuale}$$

4. Gli importi che residueranno a seguito delle definizione degli importi a consuntivo delle suindicate indennità andranno a confluire nel Fondo destinato alla produttività individuale dei dipendenti (Fondo generale destinato alla produttività annuale).

Art. 7
Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nel precedente articolo 4, comma 1.

Allegati:

All. A Costituzione del Fondo anno 2013

All. B Ipotesi di utilizzo del Fondo anno 2013

Letto, confermato e sottoscritto.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Il Presidente

Il Segretario Generale Dott. LAURIA Laura

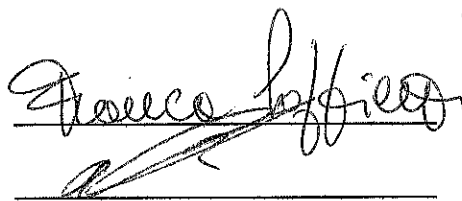


Membri:

RAPPRESENTATI OO.SS.

CGIL SOFFIETTI Franca

UIL BUA Renato



R.S.U.

CAMPAGNA M.Teresa

PANTUOSCO Tiziana

